Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Mercoledì, 4 settembre 1929 - Anno VII — Numero 206

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 53-636) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1 2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 355. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi;* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2137.

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. **1477.**

Uso della divisa per tutto il personale impiegato femminile dell'Amministrazione postale telegrafica e per gli impiegati adibiti ai servizi aventi contatto con il pubblico negli uffici postali e telegrafici principali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 900, che regola l'assegnazione e l'uso della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali e telegrafici;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 233, che regola l'assegnazione e l'uso della divisa uniforme agli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di estendere l'obbligo della divisa uniforme a tutto indistintamente il personale impiegato femminile dell'Amministrazione ed agli impiegati adibiti ai servizi aventi contatto con il pubblico negli uffici postali e telegrafici principali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Trieste, col beneficio della fornitura gratuita della prima divisa e del pagamento della metà della spesa per le divise successive;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutto indistintamente il personale impiegato femminile dell'Amministrazione e gli impiegati adibiti ai servizi aventi

contatto con il pubblico negli uffici postali e telegrafici principali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Trieste, quando sono in servizio, hanno l'obbligo di indossare la divisa, consistente in una vestaglia della foggia che verrà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Alle impiegate ed agli impiegati obbligati all'uso della divisa, indicati all'art. 1, verrà fornita gratuitamente dall'Amministrazione la prima vestaglia ed a metà prezzo le vestaglie successive, che potranno essere prelevate nella misura di numero due per ogni anno.

Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione, resta a completo carico degli interessati e importa l'aumento della ritenuta mensile nella misura che verrà fissata.

Art. 3.

L'infrazione all'obbligo di indossare la divisa è punibile con le sanzioni di cui al Cap. VIII del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923.

Art. 4.

Per il pagamento delle forniture, per le ritenute mensili, per l'appalto delle forniture, valgono le stesse disposizioni di cui ai rispettivi articoli 4, 5 e 7 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, che regola l'uso della divisa per il personale subalterno.

Art. 5.

La spesa per la fornitura di cui al presente decreto, a cominciare dall'esercizio 1929-30, graverà sul capitolo istituito nel bilancio passivo dell'Amministrazione postale-telegrafica per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici e per la divisa agli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 1. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2138**.

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1478**.

Approvazione ed esecutorietà dell'atto aggiuntivo 3 luglio 1929 per l'armamento, completamento ed esercizio della ferrovia Ferrara-Codigoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525, e 16 agosto 1926, n. 1595;

Visto il Nostro decreto 25 febbraio 1926, n. 492, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 18 febbraio 1926 per la concessione alla Società anonima ferrovie e tramvie padane della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Ferrara-Codigoro;

Visto il Nostro decreto 27 maggio 1926, n. 1037, mediante il quale la Società emiliana per costruzione ed esercizio di ferrovie e tramvie fu riconosciuta concessionaria della nominata ferrovia in luogo della Società anonima ferrovie e tramvie padane;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 3 luglio 1929 - Anno VII, stipulata fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società emiliana per costruzione ed esercizio di ferrovie e tramvie, per l'armamento, completamento ed esercizio della ferrovia Ferrara-Codigoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 2. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2139**.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1929, n. **1479**.

Modificazione delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per le famiglie degli onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Vista la legge 10 luglio 1926, n. 1257;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità di emanare norme in tema di concessioni di viaggio per le famiglie degli onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli on. Senatori del Regno ed agli on. Deputati al Parlamento è accordato annualmente, in aumento alle concessioni di viaggio previste dall'art. 12 della legge 10 luglio 1926, n. 1257, un supplemento di tre biglietti gratuiti di 1ª classe, valido ciascuno per un viaggio di sola andata, per ogni figlio convivente ed a carico.

Art. 2.

Il presente Regio decreto-legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 3. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2140.**

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. **1475.**
Trasformazione del Monte di prestiti di Isnello nell'« Opera elemosiniera Sacerdote Giovanni Capitummino ».

N. 1475. R. decreto 9 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il Monte di prestiti di Isnello è trasformato nell'« Opera elemosiniera Sacerdote Giovanni Capitummino », sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1929 - *Anno VII*

REGIO DECRETO 26 luglio 1929.
Nomina del prof. Gaetano Ganassini a presidente del Consorzio dell'Oglio per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, che istituisce, con sede in Brescia, il Consorzio dell'Oglio per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo;
Ritenuto che l'art. 2 di tale decreto demanda al Governo la nomina del presidente del Consorzio;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prof. Gaetano Ganassini, del Regio politecnico di Milano, è nominato presidente del Consorzio dell'Oglio per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 95. — G. ROSSI.

(4981)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Castelplanio (Ancona) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Ancona chiede che il Fascio di Castelplanio (Ancona) sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Castelplanio (Ancona) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 89.

(4942)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Potenza ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Potenza chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Potenza la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 86.

(4935)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Frosinone ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario amministrativo della Federazione provinciale fascista di Frosinone chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Frosinone la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 83.

(4936)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Catania ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Catania chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Catania la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 85.

(4937)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Varese ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Varese chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Varese la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 87.

(4938)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Brindisi ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Brindisi chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Brindisi la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 91.

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Ravenna e dei Fasci dipendenti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le istanze con le quali il segretario della Federazione provinciale fascista di Ravenna ed i segretari politici dei dipendenti Fasci sottoindicati chiedono rispettivamente che la Federazione ed i Fasci stessi siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Ravenna ed ai dipendenti Fasci di Villa S. Lorenzo, Classe, Tre Ponti, Barbiano, Carraie, Godo, Filetto, S. Bartolo, Cotignola, S. Marco, Piangipane, Cosina, Fognano, Longana, Alfonsine, S. Pietro in Trento, S. Stefano, Castiglione di Ravenna, Granarolo Faentino, Ducenta, Longastrino, Prada, Bastia, Bagnara di Romagna, Porto Fuori, S. Cassiano (Brisichella), Campiano, Gambellara, Massa lombarda, Marzeno, Punto Ravenna, Traversara, Montaletto, Casemurate, Villanova di Bagnocavallo, Villa Prate (Bagnocavallo), Mensa Matellica, Castiglione di Cervia, San Michele, Villanova di Ravenna, Santerno, San Pietro in Campiano, Savarna, Reda, Villa San Martino, Fiume Abbandonato, San Bernardino, Faenza, Villa Confine, Boncellino di Bagnocavallo, Durazzano, Fusignano, Fornace Zarattini, Ghibullo di Ravenna, Porto Corsini, Mezzano, San Patrizio (comune di Conselice), Conselice, Mandriole, Ragone di Filetto, Bagnocavallo, Rossetta, San Zaccaria, Chiusa San Marco, Santa Maria in Fabriago, Pisignano, Russi, Roncalceci, Riolo dei Bagni, Brisighella, San Pancrazio, Cervia, Cannuzzo, Massa Forese, Solarolo, Lugo, Casola Valsenio, Lavezzola, Castelbolognese, Savio, San Pietro in Vincoli, Coccolia, Sant'Alberto, Voltana, Villa dell'Albero,

Santa Lucia delle Spianate (comune di Faenza), Sant'Agata sul Santerno, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei loro fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione e dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII Registro n. 9 Finanze, foglio n. 90.

(4940)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Paterno d'Ancona ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Ancona chiede che il Fascio di Paterno d'Ancona sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Paterno d'Ancona la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII Registro n. 9 Finanze, foglio n. 84.

(4941)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1929.

Approvazione delle tariffe del lavoro portuale di Livorno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 25 aprile 1925, relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Livorno;
Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la tariffa allegata al presente decreto, relativa allo sbarco delle merci in arrivo nel porto di Livorno con la clausola « sbarco a carico » su piroscafi di armatori liberi e di Compagnie sovvenzionate.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

Tariffa per lo sbarco delle merci in arrivo nel porto di Livorno con la clausola « sbarco a carico » su piroscafi di armatori liberi e di Compagnie sovvenzionate.

NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

I.

ELENCO ALFABETICO.

	Categorie
Abbozzi da pipe	I
Acciaio	II
Acciughe in casse	IV
Acciughe in fusti	VI
Acidi citrico e tartarico in fusti e casse	IV
Acidi grassi	II
Acidi in casse	III
Acidi in fusti	II
Acido ossalico	III
Acque minerali e gassose	II
Acqua ragia in casse e fusti	VII
Aeroplani e parti	IX
Agrumi in botti	II
Agrumi in casse o ceste	VII
Allume in fusti e sacchi	II
Alluminio	III
Aloe in casse	VI
Alquifoglio	II
Amianto	II
Amido	V
Anacardi	VI
Anaci in sacchi	III

	Categorie
Antimonio in pani e polvere	II
Arachidi in guscio	VI
Arachidi sgusciate	II
Aringhe in caratelli	V
Articoli da pittori	VII
Asfalto	I
Automobili	IX
Baccalà in balle	II
Baccalà in botti	IV
Badili e strumenti rurali in genere	II
Barite	I
Bande stagnate	II
Bianco di zinco in fusti	III
Bianco di zinco in sacchi	II
Bicarbonato di soda	II
Bigiotterie	VIII
Biossido di Bario	I
Birra	IV
Biscotti	VIII
Bisolfato di sodio e potassio	II
Bitume	I
Bobine vuote	IV
Bombole vuote da mercurio	I
Bombole vuote da ossigeno	IV
Borace e borati in fusti e casse	II
Bozzoli	VIII
Budella salate	III
Bulbi di fiori	V
Burro artificiale e vegetale	IV
Burro di cacao	V
Cacao in grani e polvere	V
Caffè in sacchi e fardi	V
Cainite in sacchi	II
Caldaie	V
Canapa in balle	II
Candele in casse	VII
Caoutchouc	IV
Cappelli di paglia guarniti	VIII
Cappelli di paglia sguarniti	VI
Caramello in fusti	II
Carniccio	II
Carbonati	III
Carciofi in ceste	V
Carta da macero	II
Carta e cartoni in balle	II
Carta e cartoni in casse	III
Castagne	II
Cavi di acciaio	II
Cedri in salamoia	II
Cemento	I
Cereali a rinfusa	IX
Cereali in sacchi, in partite non eccedenti le 50 tonn.	II
Cereali in sacchi, in partite eccedenti le 50 tonn.	IX
Chincaglierie	VIII
Ciccioli	II
Cilindri per laminatoi	I
Clorati	III
Cloruri in sacchi	II
Cloruri in stagnoni	I
Colla forte e di pesce	II
Colofonia in fusti	II
Coloniali (cannella, garofano)	V
Colori in fusti	II
Conchiglie (Trocas)	III
Concimi chimici	I

	Categorie
Conserva pomodoro in casse	III
Conserva pomodoro in fusti	II
Conserve alimentari in casse	III
Coprak in balle	III
Cordami in genere e di sparto	IV
Corozzo	II
Cotone americano in balle pressate	III
Cotone egiziano e indiano in balle pressate	II
Cremor di tartaro in fusti e casse	IV
Crino vegetale	II
Crogiuoli	IV
Crusca in sacchi	II
Cuoio in balle	VII
Damigiane vuote	IX
Datteri in casse	II
Destrina	II
Dirigibili e parti	IX
Droghe (noci moscate, macis)	V
Effetti d'uso	IX
Erbe medicinali in sacchi	III
Erbe palustri	V
Essenze	VIII
Estratti concianti	II
Fagiuoli	II
Farine in genere in sacchi	II
Feccia di vino in sacchi	I
Fecola in sacchi	II
Ferramenta comune (bulloni, chiodi, lime)	II
Ferramenta (lucchetti, serrature, girarrosti)	V
Fibre vegetali (compresa raphia) in balle	II
Fichi secchi in cestini	VI
Fichi secchi in cestoni	III
Fichi secchi in sacchi	II
Filati in balle	IV
Filati esteri in casse	V
Filati nazionali in casse	II
Filetti di cocco	II
Formaggi esteri	VII
Formaggio in fusti	III
Formaggio in sacchi	V
Formaggio fiore in casse	V
Formaggio salato in casse	IV
Fosfati	I
Frutta secca in casse	VI
Furgoni da sgomberi	IX
Fusti vuoti di legno e ferro	IV
Gesso	I
Giunchi palustri	III
Ghisa in pani	I
Glucosio in fusti o casse	III
Gomma in fusti o casse	IV
Gomma in sacchi	III
Grafite	I
Grassi	II
Inchiostro in casse	IV
Inchiostro in fusti	II
Juta	I
Kapok	VII
Lamiere di ferro	I
Lampadine	VIII
Lana in sacchi	VII
Lana estera in balle	VII
Lana nazionale in balle	VI
Legnami in fasci e tavole	III
Legnami in tronchi e travi	II

	Categorie
Legni medicinali (quassio e simili)	IV
Legno compensato	III
Legumi freschi e ortaggi in fusti e ceste	VI
Libri in casse	V
Liquori in casse e damigiane	VI
Liquori in fusti	V
Litopone	III
Locomobili	VII
Lucido da scarpe	IV
Macchine agricole e parti	V
Macchine da scrivere	VIII
Macchine in casse e pezzi	II
Malto (orzo)	II
Mandorle in guscio	V
Mandorle sgusciate in sacchi	II
Manganese e derivati	I
Manilla canapa e fibre vegetali in casse e botti	III
Manna e mannite	VI
Marmellate in casse	VII
Marmo granulato e polvere	I
Masserizie	IX
Mattoni refrattari	II
Medicinali in casse o fusti	VI
Medicinali in sacchi	III
Melasso in fusti	II
Mercerie	VIII
Merci di eccezionale volume	IX
Minio	I
Mobilia	IX
Mostarde	VIII
Motociclette	IX
Motoscafi	IX
Motori elettrici	II
Naftalina in fusti e casse	IV
Nerofumo	IV
Nichelio	II
Nitrato di soda e potassa	I
Noci in sacchi	IV
Nocciuole in guscio in sacchi	IV
Nocciuole sgusciate in sacchi	II
Noccioli di datteri	I
Olio in botti, barili e stagnoni	II
Olio di ricino in casse	V
Olio altro in casse	III
Olive e capperi in fusti e casse	III
Oltremare	II
Ossa di frutta	I
Ossa e corna	II
Ossido di ferro e piombo	I
Ottonami	V
Paglia in balle pressate	VI
Paglia in casse e fasci	VII
Paraffina in balle	II
Pasta di legno	II
Pelli conciate	VII
Pelli in balle (Calcutta, China, Karachi, Rangoon)	II
Pelli in balle (Massaua, Marocco e simili)	V
Pelli salate non nominate	V
Pelli d'agnello in balle	V
Pelli gregge sciolte	VIII
Pelli in botti	II
Pelo	II
Pennelli	V
Pennini da scrivere	V
Pepe	V
Pesci conservati non nominati	V
Pianoforti	IX
Pimento	V
Piombo	I
Piselli secchi	II
Pistacchi	VIII
Pomice molita in casse e sacchi	II
Pomice in pezzi in sacchi, fusti e casse	III
Porcellane e terraglie in fusti, ceste e casse	IV
Potassa	I
Prodotti chimici non nominati in fusti	III
Profumerie	VIII
Provvigioni	VII
Quadri	IX
Radica saponaria e di cicoria in sacchi	III
Radiche medicinali in genere	III
Rame in lastre e pani	II
Rame in lavori	IV
Rocchetti in balle e casse	IV
Rottami di metalli	II
Sabbia	I
Sacchi vuoti in balle pressate	II
Sacchi vuoti in balle non pressate	VI
Salacchini	IV
Sali d'acetosella	III
Salme	IX
Salmone	V
Sapone comune	V
Sapone profumato	VII
Sardine in casse	IV
Sardine in fusti	VI
Scorza China in casse e sacchi	IV
Scorze di agrumi	V
Semi di lino, senapa, ecc. in sacchi	II
Semi da prato	II
Senna in balle	III
Silicato di soda	I
Soda	I
Solfati	I
Solfato di rame	I
Sparto in balle	II
Spugne	VIII
Stagno in pani	II
Stearina in balle	II
Stoccafisso	VI
Stracci in balle pressate	II
Stracci in balle non pressate	III
Sughero in balle	V
Sugo di liquirizia	V
Tabacco estero in balle	IV
Tabacco estero in casse	VIII
Talco in sacchi	II
Tamarindo	III
Tannino in fusti, sacchi e casse	II
The	VIII
Terre colorate e naturali	II
Tessuti di juta	III
Tessuti in balle o casse	VIII
Tessuti su armatura ferro	VIII
Trattrici	VII
Trebbiatrici	VII
Tonno in casse	V
Tonno in fusti	VI
Trecce paglia in casse e balle	VI
Tubi lineari di ogni specie	II

	ategorie
Unghie e unghioni	II
Uva secca in barili e casse	VI
Uva secca in sacchi	III
Vallonea	III
Ventilatori	VIII
Vernici in casse e stagnate	IV
Vernici in fusti	II
Vetrerie in fusti e casse	V
Vetro in lastre, in casse e gabbie	III
Vetro in rottami	I
Vino comune in fusti	I
Vino in casse e damigiane	V
Vino marsala ed altri scelti, in botti, bozzelli, pipe, ½ botti, ½ bozzelli, ½ pipe	II
Idem in quarti, ottavi, sedicesimi e trentaduesimi	V
Viti americane	V
Zinco in pani	II
Zolfo in sacchi e pani	II
Zucchero	III

II.

ELENCO PER CATEGORIE.

I *Categoria* - Lit. 9.50 per 1000 chilogrammi.

1. Abbozzi da pipe.
2. Asfalto
3. Barite.
4. Biossido di bario.
5. Bitume.
6. Bombole vuote da mercurio.
7. Cemento.
8. Cilindri per laminatoi.
9. Cloruri in stagnoni.
10. Concimi chimici.
11. Feccia di vino in sacchi.
12. Fosfati.
13. Gesso.
14. Ghisa in pani.
15. Grafite.
16. Juta.
17. Lamiere di ferro.
18. Manganese e derivati.
19. Marmo granulato e polvere.
20. Minio.
21. Nitrato di soda e potassa.
22. Nocciuoli di datteri.
23. Ossa di frutta.
24. Ossido di ferro e piombo.
25. Piombo.
26. Potassa.
27. Sabbia.
28. Silicato di soda.
29. Soda.
30. Solfati.
31. Solfato di rame.
32. Vetro in rottami.
33. Vino comune in fusti.

II *Categoria*. — Lit. 11.50 per 1000 chilogrammi.

1. Acciaio.
2. Acidi grassi.
3. Acidi in fusti.
4. Acque minerali e gassose.
5. Agrumi in botti.
6. Allume in fusti e sacchi.
7. Alquifoglio.
8. Amianto.
9. Antimonio in pani e polvere.
10. Arachidi sgusciate.
11. Baccalà in balle.
12. Badili e strumenti rurali in genere.
13. Bande stagnate.
14. Bianco di zinco in sacchi.
15. Bicarbonato di soda.
16. Bisolfati sodio e potassio.
17. Borace e borati in fusti e casse.
18. Cainite in sacchi.
19. Canapa in balle.
20. Caramello in fusti.
21. Carniccio.
22. Carta e cartoni in balle.
23. Carta da macero.
24. Castagne.
25. Cavi di acciaio.
26. Cedri in salamoia.
27. Cereali in sacchi, in partite non eccedenti le tonn. 50.
28. Ciccioli.
29. Cloruri in sacchi.
30. Colla forte e di pesce.
31. Colofonia in fusti.
32. Colori in fusti.
33. Conserva di pomodoro in fusti.
34. Corozzo.
35. Cotone egiziano e indiano in balle pressate.
36. Crino vegetale.
37. Crusca in sacchi.
38. Datteri in casse.
39. Destrina.
40. Estratti concianti.
41. Fagiuoli.
42. Farine in genere in sacchi.
43. Fecola in sacchi.
44. Ferramenta comuni (bolloni, chioderie, lime).
45. Fibre vegetali (compresa raphia) in balle.
46. Fichi secchi in sacchi.
47. Filati nazionali in casse.
48. Filetti di cocco.
49. Grassi.
50. Inchiostro in fusti.
51. Legnami in tronchi e travi.
52. Macchine in casse e pezzi.
53. Malto (orzo).
54. Mandorle sgusciate in sacchi.
55. Mattoni refrattari.
56. Melasso in fusti.
57. Motori elettrici.
58. Nichelio.
59. Nocciuole sgusciate in sacchi.
60. Olio in botti, barili e stagnoni.
61. Oltremare.
62. Ossa e corna.
63. Paraffina in balle.
64. Pasta di legno.
65. Pelli in balle (Calcutta, China, Karachi, Rangoon).
66. Pelli in botti.
67. Pelo.
68. Piselli secchi.
69. Pomice molita in casse e sacchi.
70. Rame in lastre e pani.

71. Rottami di metalli.
72. Sacchi vuoti in balle pressate.
73. Semi di lino, senapa, ecc. in sacchi.
74. Semi da prato.
75. Sparto in balle.
76. Stagno in pani.
77. Stearina in balle.
78. Stracci in balle pressate.
79. Talco in sacchi.
80. Tannino in fusti, sacchi e casse.
81. Terre colorate e naturali.
82. Tubi lineari di ogni specie.
83. Unghie e unghioni.
84. Vernici in fusti.
85. Vini marsala ed altri scelti in botti, bozzelli, pipe, ½ botti, ½ bozzelli e ½ pipe.
86. Zinco in pani.
87. Zolfo in sacchi e pani.

III *Categoria.* — Lit. 13.50 per 1000 chilogrammi.

1. Acidi in casse.
2. Acido ossalico.
3. Alluminio.
4. Anaci in sacchi.
5. Bianco di zinco in fusti.
6. Budella salate.
7. Carbonati.
8. Carta e cartoni in casse.
9. Clorati.
10. Conchiglie (Trocas).
11. Conserva pomodoro in casse.
12. Conserve alimentari in casse.
13. Coprah in balle.
14. Cotone americano in balle pressate.
15. Erbe medicinali in sacchi.
16. Fichi secchi in cestoni.
17. Formaggio in fusti.
18. Giunchi palustri.
19. Glucosio in fusti e casse.
20. Gomma in sacchi.
21. Legnami in fasci e tavole.
22. Legno compensato.
23. Litopone.
24. Manilla, canapa e fibre vegetali in casse e botti.
25. Medicinali in sacchi.
26. Olio altro in casse.
27. Olive e capperi in fusti e casse.
28. Pomice in pezzi in sacchi, fusti e casse.
29. Prodotti chimici non nominati in fusti.
30. Radica saponaria e di cicoria in sacchi.
31. Radiche medicinali in genere.
32. Sali di acetosella.
33. Senna in balle.
34. Stracci in balle non pressate.
35. Tamarindo.
36. Tessuti di juta.
37. Uva secca in sacchi.
38. Vallonea.
39. Vetro in lastre, in casse e gabbie.
40. Zucchero.

IV *Categoria.* — Lit. 15.50 per 1000 chilogrammi.

1. Acciughe in casse.
2. Acido citrico e tartarico in fusti e casse.
3. Baccalà in botti.
4. Birra.
5. Bobine vuote.
6. Bombole vuote da ossigeno.
7. Burro vegetale e artificiale.
8. Caoutchouc.
9. Cordami in genere e di sparto.
10. Cremor di tartaro in fusti e casse.
11. Crogiuoli.
12. Filati in balle.
13. Formaggio salato in casse.
14. Fusti vuoti legno e ferro.
15. Gomma in fusti e casse.
16. Inchiostro in casse.
17. Legni medicinali (quassio e simili).
18. Lucido da scarpe.
19. Naftalina in fusti e casse.
20. Nerofumo.
21. Noci in sacchi.
22. Nocciuole in guscio in sacchi.
23. Porcellane e terraglie in fusti, cesti e casse.
24. Rame in lavori.
25. Rocchetti in balle o casse.
26. Salacchini.
27. Sardine in casse.
28. Scorza China in casse e sacchi.
29. Tabacco estero in balle.
30. Vernice in casse e stagnate.

V *Categoria.* — Lit. 18 per 1000 chilogrammi.

1. Amido.
2. Aringhe in caratelli.
3. Bulbi di fiori.
4. Burro di cacao.
5. Cacao in grani e polvere.
6. Caffè in sacchi e fardi.
7. Caldaie.
8. Carciofi in ceste.
9. Coloniali (cannella, garofano).
10. Droghe (noci moscate e macis).
11. Erbe palustri.
12. Ferramenta (lucchetti, serrature e girarrosti).
13. Filati esteri in casse.
14. Formaggio fiore in casse.
15. Formaggio in sacchi.
16. Libri in casse.
17. Liquori in fusti.
18. Macchine agricole e parti.
19. Mandorle in guscio.
20. Olio di ricino in casse.
21. Ottonami.
22. Pelli in balle (Massaua, Marocco e simili).
23. Pelli d'agnello in balle.
24. Pelli salate non nominate.
25. Pennelli.
26. Pennini da scrivere.
27. Pepe.
28. Pesci conservati non nominati.
29. Pimento.
30. Salmone.
31. Sapone comune.
32. Scorze di agrumi.
33. Sughero in balle.
34. Sugo di liquirizia.
35. Tonno in casse.
36. Vetreria in fusti e casse.
37. Vino in casse e damigiane.

38. Vini marsala ed altri scelti in quarti, ottavi, sedicesimi e trentaduesimi.
39. Viti americane.

VI *Categoria.* — Lit. 20 per 1000 chilogrammi.

1. Acciughe in fusti.
2. Aloe in casse.
3. Anacardi.
4. Arachidi in guscio.
5. Cappelli paglia sguarniti.
6. Fichi secchi in cestini.
7. Frutta secche in casse.
8. Lana nazionale in balle.
9. Legumi freschi e ortaggi in fusti e ceste.
10. Liquori in casse o damigiane.
11. Manna e mannite.
12. Medicinali in casse e fusti.
13. Paglia in balle pressate.
14. Sacchi vuoti in balle non pressate.
15. Sardine in fusti.
16. Stoccafisso.
17. Tonno in fusti.
18. Treccie paglia in casse e balle.
19. Uva secca in barili o casse.

VII *Categoria.* — Lit. 23.50 per 1000 chilogrammi.

1. Acqua ragia in casse e fusti.
2. Agrumi in casse o ceste.
3. Articoli da pittori.
4. Candele in casse.
5. Cuoio in balle.
6. Formaggi esteri.
7. Kapok.
8. Lana estera in balle.
9. Lana in sacchi.
10. Locomobili.
11. Marmellata in casse.
12. Paglia in casse e fasci.
13. Pelli conciate.
14. Provvigioni.
15. Sapone profumato.
16. Trattrici.
17. Trebbiatrici.

VIII *Categoria.* — Lit. 30 per 1000 chilogrammi.

1. Bigiotterie.
2. Biscotti.
3. Bozzoli.
4. Cappelli di paglia guarniti.
5. Chincaglierie.
6. Essenze.
7. Lampadine.
8. Macchine da scrivere.
9. Mercerie.
10. Mostarde.
11. Pelli greggie sciolte.
12. Pistacchi.
13. Profumerie.
14. Spugne.
15. Tabacco estero in casse.
16. Tessuti in balle e casse.
17. Tessuti su armatura ferro.
18. The.
19. Ventilatori.

IX *Categoria.* — Merci a numero, tariffa speciale e tassi da convenirsi

Merci a numero.

1.	Automobili inferiori a kg. 1000	Lit.	80 —
2.	Automobili superiori a kg. 1000	»	100 —
3.	Damigiane vuote	»	0,40
4.	Furgoni da sgombero vuoti	»	50 —
5.	Furgoni da sgombero carichi	»	100 —
6.	Motociclette	»	15 —
7.	Motociclette con side-car	»	25 —
8.	Pianoforti	»	25 —
9.	Salme (ciascuna)	»	70 —

Tariffa speciale.

10. Cereali a rinfusa, per 1000 chilogrammi........ Lit. 5
11. Cereali in sacchi, in partite eccedenti le 50 tonn. » 6

Aumento del 15 % per la segala, l'orzo e il miglio, e del 30 % per l'avena e la spelta (voci 10 e 11).

Nessun compenso è dovuto per lo sbarco al silos, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente incontrate per movimenti, ormeggi, rimorchi, ecc.

12. Effetti d'uso, masserizie, mobilia e quadri, per 100 chilogrammi .... » 38

Tassi da convenire.

13. Aeroplani e parti, dirigibili, motoscafi e merci di eccezionale volume.

III.

TARIFFA SBARCHI.

I	Categoria	Lit.	9.50	per 1000	chilogrammi.
II	Id.	»	11.50		id.	id.
III	Id.	»	13.50		id.	id.
IV	Id.	»	15.50		id.	id.
V	Id.	»	18 —		id.	id.
VI	Id.	»	20 —		id.	id.
VII	Id.	»	23.50		id.	id.
VIII	Id.	»	30 —		id.	id.

IX Categoria - Merci a numero, tariffa speciale e tassi da convenire.

NOTE ALLA TARIFFA.

Art. 1.

Minimo di peso tassabile per ogni polizza, kg. 100. Le tassazioni verranno fatte di 10 in 10 chilogrammi.

Art. 2.

Per le merci non contemplate dalla tariffa verranno applicate le tassazioni stabilite per le merci simili.

Art. 3.

Le tassazioni stabilite dalla tariffa comprendono il trasporto, con galleggianti, delle merci lungo la calata della Dogana centrale e, per partite di almeno 10 tonnellate, anche lungo la calata del Deposito franco, purchè il ricevitore ne dia avviso alla impresa sbarchi prima dell'arrivo del vapore e provveda perchè lo scarico avvenga nella stessa giornata.

Art. 4.

Le tassazioni della tariffa non comprendono la spesa della gru elettrica che dovrà essere pagata dal ricevitore.

Art. 5.

Le spese di sosta dei galleggianti decorreranno dopo 24 ore a partire dalle ore 17 del giorno di inizio della discarica da bordo, sino a quando sarà terminato lo scarico di tutte le merci per le quali non vi sia speciale impedimento per lo sbarco a terra.

Art. 6.

Le spese reali di sosta incontrate, per le merci effettivamente rimaste in giacenza, graveranno proporzionalmente l'intero carico, siano o no le merci sbarcate a terra. Esse peraltro non potranno eccedere, per i carichi da 50 a 100 tonnellate, le Lit. 2.50 per tonnellata al giorno, e per i carichi superiori a 100 tonnellate, le Lit. 2.50 per tonnellata al giorno per le prime 100 tonnellate e Lit. 1.25 per tonnellata al giorno per l'eccedenza.

Per i cereali indicati alle voci 10 e 11 della tariffa speciale, le soste non comprese nella franchigia vanno compensate con una lira per tonnellata di merce, col minimo di L. 30 per galleggiante, restando a carico dell'imprenditore la spesa di copertura e guardianaggio della merce.

Art. 7.

Le merci che, dopo ultimato lo scarico a terra, resteranno giacenti nei galleggianti o sui piazzali per circostanze speciali o di forza maggiore, verranno gravate in più delle spese di giacenza. Nel computo delle giornate di sosta sui piazzali sarà sempre escluso il giorno di inizio dello sbarco a terra.

Art. 8.

La discarica di merci estere nei capannoni o sui piazzali dovrà effettuarsi, quando lo spazio disponibile lo consenta, separando le partite secondo le polizze originali, restando a carico dei ricevitori la spesa di smarcatura, e purchè i ricevitori stessi presentino all'impresa sbarco, prima dell'arrivo del vapore, le polizze originali in loro possesso.

Art. 9.

Le tassazioni di tariffa valgono per ogni singola polizza originale fino a 15 tonnellate di merci.

Per polizze originali di maggior quantitativo, ritirate da un solo ricevitore, la tariffa subirà le seguenti riduzioni:

oltre 15 fino a 30 tonnellate: nessuna riduzione per le prime 15 tonnellate ed il 10 % sull'eccedenza;

oltre 30 fino a 50 tonnellate: nessuna riduzione per le prime 15 tonnellate, il 10 % fino a 30 tonnellate, il 20 % sull'eccedenza;

oltre 50 fino a 100 tonnellate: nessuna riduzione per le prime 15 tonnellate, il 10 % fino a 30 tonnellate, il 20 % fino a 50 tonnellate, ed il 25 % sull'eccedenza;

oltre 100 tonnellate: nessuna riduzione per le prime 15 tonnellate, il 10% fino a 30 tonnellate, il 20 % fino a 50 tonnellate, il 25 % fino a 100 tonnellate, ed il 30 % sull'eccedenza.

Nessuna riduzione si applica per i cereali indicati nella tariffa speciale (categoria IX).

Roma, addì 5 agosto 1929 - Anno VII.

Il Ministro: CIANO.

(4840)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1929.

Istituzione di una Commissione con l'incarico di formulare le risposte ai questionari che verranno presentati dalle ditte concorrenti all'assunzione in esercizio dei tronchi di ferrovie a scartamento ridotto, attualmente esercitate dalle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il bando di concorso pubblicato nel n. 201 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 29 agosto 1929-VII, per l'assunzione, da parte della industria privata, dell'esercizio dei tronchi di ferrovie a scartamento ridotto attualmente compresi nella rete dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposita Commissione l'incarico di formulare le risposte ai questionari che verranno presentati dalle ditte concorrenti, di esaminare le offerte e di proporre la scelta degli eventuali concessionari;

Decreta:

E' istituita una Commissione con l'incarico di formulare le risposte ai questionari che verranno presentati dalle ditte concorrenti all'assunzione in esercizio dei tronchi di ferrovie a scartamento ridotto attualmente esercitate dalle Ferrovie dello Stato, di esaminare le offerte e di proporre la scelta degli eventuali concessionari.

La Commissione predetta è così composta:

Cozza conte ing. gr. uff. Luigi, presidente;

Crispo dott. gr. uff. Antonio, Gabioli dott. comm. Federigo, Vezzani ing. cav. Ferruccio, per l'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili;

Velani ing. gr. uff. Luigi, Belmonte ing. comm. Ludovico, Lauchard ing. cav. uff. Emilio, per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Cambi dott. gr. uff. Ettore, Muratore dott. gr. uff. Nicola, per il Ministero delle finanze.

Camerini rag. cav. uff. Mario, segretario.

Roma, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1929.

Proroga del termine entro il quale gli apparecchi a pressione di vapore e di gas, preesistenti alla entrata in vigore del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824-1344, devono essere uniformati ad alcune disposizioni del regolamento predetto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 76 capoverso del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824-1344, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sulla Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine entro il quale gli apparecchi a pressione di vapore e di gas debbono essere uniformati alle disposizioni di detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale del controllo per la combustione;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1931 il termine entro il quale gli apparecchi a pressione di vapore e di gas, esistenti all'entrata in vigore del regolamento approvato con

R. decreto 12 maggio 1927, n. 824-1344, debbono essere uniformati alle disposizioni degli articoli 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 34 del predetto regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(4949)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1929.

Norme per disciplinare l'applicazione delle agevolazioni fiscali accordate con il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, allo spirito di vino impiegato nella preparazione del cognac e nella fabbricazione dell'aceto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406;

Determina:

Art. 1.

Lo spirito ricavato dalla distillazione del vino entro il 31 dicembre 1929 e destinato alla preparazione del cognac, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, deve essere immesso in depositi distinti e separati da quelli esistenti, nei recipienti attualmente prescritti, con una gradazione alcoolica non superiore a gradi 65, comunque ottenuta.

Art. 2.

Prima che sia decorso un quadriennio dalla introduzione dello spirito nel magazzino di invecchiamento, di cui all'art. 1, non è consentita la estrazione se non per il consumo col pagamento della imposta ed aliquota intera ovvero per esportazione all'estero. E' ammesso il passaggio in cauzione ad altro magazzino di deposito per cognac, che fruisce lo stesso regime di eccezione.

Art. 3.

Sulla parte dei cali, riscontrati nelle verificazioni periodiche di magazzino e riferibili al primo quadriennio, che superi il limite del 4 per cento annuo, è dovuto il pagamento della imposta ad aliquota intera. Sulla parte dei cali, riferibili al secondo e al terzo quadriennio, che superi rispettivamente le misure del 3 per cento e del 2 per cento annuo, è dovuto il pagamento della imposta in base alle aliquote effettivamente vigenti nei successivi anni e mesi, in cui i cali si sono verificati.

Art. 4.

Il pagamento della imposta dovuta sulle deficienze, riscontrate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, deve effettuarsi entro 30 giorni dall'accertamento delle deficienze medesime. Trascorso il detto termine si rende applicabile la multa di mora nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

Per lo spirito di vino destinato, a termini dell'art. 3 del del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, alla preparazione dell'aceto, con lo sgravio totale dell'imposta di fabbricazione, valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dagli articoli 79 e 83 del regolamento 26 novembre 1909, n. 762, per l'applicazione dell'imposta sugli spiriti.

Le miscele forti devono contenere non meno del 5 per cento di acido acetico.

Per i magazzini assimilati a quelli doganali di proprietà privata, annessi agli acetifici, deve essere prestata la cauzione nella misura stabilita dall'art. 15 del testo unico di legge 8 luglio 1924.

Art. 6.

Per quanto non è previsto nel presente decreto sono applicabili le disposizioni del regolamento per l'imposta sugli spiriti.

Roma, addì 25 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1929.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto delle imposte di Cassino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Cassino (provincia di Frosinone);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 agosto 1929 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cassino (provincia di Frosinone) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(4983)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 143 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Piuk (Piuch) Anna vedova di Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli

1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Piuk (Piuch) Anna di ignoto e della fu Vittoria Ruzzinenti, nata a Veglia il 30 luglio 1871, residente a Capodistria, via dell'Annunziata, 790, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Piuk (Piuch) in « Pini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Mario, nato a Capodistria il 30 ottobre 1914; ed ai figliastri nati dall'or defunto Piuk (Piuch) Giovanni e dalla fu Piternich Maria a Capodistria: Milan, il 3 febbraio 1904; Ferdinando, il 21 luglio 1906; Gabriella, il 21 luglio 1906 e Anna, nata a Clanzo, il 12 dicembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 22 gennaio 1929 Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4565)

N. 54 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregoric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Gregoric Giuseppe figlio del fu Giuseppe e di Anna Baboc (Baboz), nato a Villa Decani il 18 febbraio 1894 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Roznik di Giovanni e di Orsola Baboc nata a Villa Decani il 21 gennaio 1898; ed ai figli nati a Villa Decani: Aurelia, l'11 aprile 1921; Albina il 29 ottobre 1922; Ausilio, il 25 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4567)

N. 54 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gregoric » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Grecoric Giovanni figlio del fu Giuseppe e di Anna Baboc (Baboz) nato a Villa Decani il 20 maggio 1887 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Hoterle (Koterle) fu Andrea e di Anna Kravecic, nata a Villa Decani il 17 dicembre 1890; ed ai figli nati a Villa Decani: Angela, il 20 marzo 1914; Zora, il 7 gennaio 1920; Giovanni, il 10 dicembre 1921; alla sorella Veronica, nata a Villa Decani il 22 novembre 1903; ed alla madre Baboc (Baboz) Anna fu Antonio e fu Michela Kavrecic, nata a Villa Decani il 15 marzo 1858.

Il presente decretò, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4568)

N. 406 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bradicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Bradicich Oreste figlio del fu Natale e della fu Marianna Martinolich nato a Gravosa (Dalmazia) il 10 giugno 1879 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bradini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Moricich Amelia fu Giovanni e fu Scopinich Elisabetta nata a Lussinpiccolo il 15 dicembre 1885 ed alla figlia Maria, nata il 22 aprile 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4569)

N. 110 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Knez » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Knez Matteo Giuseppe figlio del fu Giacomo e di Michela Bonin, nato a Villa Decani il 10 febbraio 1874 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Pavlic fu Giovanni e fu Maria Kavrecic nata a Villa Decani il 23 gennaio 1875; ed ai figli nati a Villa Decani: Angelo, il 6 settembre 1902; Emilio, il 17 marzo 1904; Benedetto, il 3 febbraio 1906; Cristina, il 3 dicembre 1907; Emma il 13 febbraio 1913; Elanda il 13 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4570)

N. K. 110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Knez » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Knez Vittorio, figlio di Matteo e di Giovanna Pavlic, nato a Villa Decani il 20 gennaio 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Race (Roce) fu Antonio e di Elisabetta Benetti, nata a Villa Decani il 6 maggio 1902; ed ai figli nati a Villa Decani: Lidia, il 16 giugno 1923; Alvira, il 15 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4571)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche delle Convenzioni aeree italo-spagnole.

Il giorno 26 agosto 1929-VII, il Regio ambasciatore in Madrid ha proceduto allo scambio degli istrumenti di ratifica dei seguenti Accordi aeronautici italo-spagnoli:

1° Convenzione generale per la navigazione aerea firmata a Santander il 15 agosto 1927;

2° Protocollo addizionale alla Convenzione anzidetta, firmato a Madrid il 3 ottobre 1928;

3° Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra l'Italia e la Spagna, firmata a Madrid il 3 ottobre 1928.

Gli Accordi anzidetti sono stati approvati, il primo con legge 24 dicembre 1928, n. 3344, il secondo con R. decreto-legge n. 3395 del 6 dicembre 1928, ed il terzo con R. decreto-legge n. 3394 del 6 dicembre 1928.

(4992)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 186.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 settembre 1929 - Anno VII

Francia	74.81	Belgrado	33.68
Svizzera	367.97	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.681	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	281.77	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.658	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.05
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	39.50
New York	19.105	Consolidato 5 %	79.275
Dollaro Canadese	18.95		
Oro	368.64	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.35

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.